



**COMUNE DI POLLENZA**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DEL DECRETO N. 2 DEL 08-04-2020**

**Registro Generale n. 2**

**DECRETO DEL SINDACO**

**N. 2 DEL 08-04-2020**

**Ufficio: SEGRETERIA**

**Oggetto: ALLEVAMENTO OVINO SITO IN C.DA RAMBONA 49 DI QUESTO  
COMUNE - RICHIESTA INDENNIZZO.**

L'anno duemilaventi addì otto del mese di aprile, il Sindaco **ROMOLI MAURO**

**DECRETA**

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 215 del 24/08/2017 con la quale, a seguito di denuncia di un focolaio di Scrapie classica nell'allevamento identificato con codice aziendale IT041MC043, di proprietà del Sig. CACIORGNA CLAUDIO, nato a Treia il 10.04.1973 e residente a Treia in c.da Bibiano n. 22, sito in c.da Rambona n. 49 di questo Comune, formulata in base ai referti diagnostici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale - CEA di Torino, Rapporti di Prova n. 1725 e 1790 del 05.01.2017 e dell'Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Roma, Rapporto di Prova n. A8/17 del 18/01/2017, relativi al campione di tronco encefalico dell'ovino morto in stalla, in data 12/12/2016, ed identificato con codice IT043000129932, meticcio, femmina, nato il 24/01/2012, con i quali veniva disposto quanto di seguito riportato:

- 1) *il sequestro sanitario a carico dell'allevamento ovino, identificato dal codice di azienda IT 041MC043, ubicato in c.da Rambona n.49 di questo Comune con coordinate geografiche 43.24650 – 13.31110, di proprietà del Sig. Caciorgna Claudio, meglio sopra generalizzato;*
- 2) *isolamento degli animali con sintomi di malattia riferibili a TSE (Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile) in locali separati dell'allevamento per il conseguente abbattimento degli stessi e successivo prelievo degli organi bersaglio da parte del Servizio Veterinario, per la conferma diagnostica di laboratorio dell'infezione presso L'IZS UmbriaMarche;*
- 3) *distruzione di tutti gli animali abbattuti per scopi diagnostici, morti in stalla, feti e invogli fetali abortiti, tramite smaltimento con Ditta autorizzata per il successivo incenerimento in idonei impianti;*
- 4) *analisi genotipica di tutti gli ovini dell'allevamento non ancora genotipizzati per la successiva macellazione selettiva per il consumo umano, ai sensi della deroga in oggetto concessa dal Ministero della Salute con nota DGSAF n. 16414 del 12/07/2017, ad eccezione di maschi da riproduzione del genotipo ARR/ARR, femmine da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ, considerati animali con genotipo di proteina prionica resistente alla malattia;*
- 5) *valutazione genotipica degli eventuali nascituri, nati da madri attualmente gravide, destinati alla rimonta;*
- 6) *il latte prodotto nell'allevamento, fino al completamento delle operazioni di macellazione per il consumo umano dei soggetti con genotipi suscettibili, sia escluso per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione di quelli presenti in tale azienda o smaltito in contenitori a perdere, previo trattamento con uno dei disinfettanti indicati al punto 7;*
- 7) *al termine delle operazioni di macellazione selettiva, le strutture fisse e/o mobili dell'allevamento siano accuratamente pulite e disinfettate con ipoclorito di sodio al 2% o con idrossido di sodio 1M;*
- 8) *in attesa del completamento delle operazioni di cui ai precedenti punti, nell'allevamento si devono rispettare le seguenti disposizioni:*
  - *divieto di ingresso e uscita di ovini ad eccezione dei casi previsti dalla normativa, dietro autorizzazione del Servizio Veterinario (Ingresso resistenti: Maschi e Femmine con genotipo ARR/ARR, Femmine aventi almeno un allele ARR e nessun VRQ – Uscita: Maschi e Femmine ARR/ARR per qualunque destinazione, Femmine con almeno un ARR e nessun VRQ solo per macellazione per c.u. o ripopolamento di altre aziende in fase di risanamento per scrapie);*
  - *tutti gli ovini e/o caprini che nasceranno all'interno dell'allevamento devono essere identificati come disposto dal Reg. CE 21/2004;*
  - *fornire tutta la necessaria collaborazione alle operazioni, con particolare riferimento al governo ed al contenimento degli animali;*
  - *completare le operazioni di risanamento, rispetto del protocollo di sorveglianza intensificata previsto dal Reg. 2001/999 e ss.mm.ii. (All: VII Cap. B punto 3);*

VISTA la comunicazione dell'ASUR Marche – Area Vasta n. 3 – Dipartimento Prevenzione UOS: Malattie Infettive prot. 29322 del 13/03/2020, con la quale si richiede la revoca delle restrizioni sanitarie a carico dell'allevamento di che trattasi, in quanto sono terminate le prescritte operazioni disposte con l'ordinanza sindacale n. 215/2017;

VISTA l'ordinanza sindacale n.16 del 21/03/2020 con la quale, a seguito della suddetta richiesta da parte dell'Asur Marche – Area Vasta n. 3 – si è provveduto alla revoca delle restrizioni sanitarie disposte con l'ordinanza sindacale n. 215/2017;

VISTO che in data 23 marzo 2020 il Sig. Caciorgna Claudio ha richiesto l'indennizzo previsto dalla legge 218/1988, in quanto nel periodo oggetto di restrizione lo stesso ha provveduto alla vendita degli animali per la macellazione e destinati al consumo umano ad un prezzo inferiore a quello ottenuto dal calcolo del valore secondo i dati rilevati dal sito ISMEA riportati nella tabella allegata;

VISTE le fatture allegate alla richiesta del Sig. Caciorgna, dalle quali si rileva il prezzo ottenuto dalla vendita dei suddetti animali;

VISTA la relazione tecnica relativa alla macellazione selettiva per il consumo umano dei capi ovini di proprietà del Sig. Caciorgna inviata dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asur Marche Area Vasta n. 3 prot. 36405 del 2/4/2020, con la quale vengono forniti elementi necessari alla determinazione dell'indennità richiesta dallo stesso Caciorgna;

RITENUTO opportuno provvedere alla richiesta di indennizzo presso gli uffici competenti della Regione Marche per un importo complessivo di € 9.523,24, così calcolato quale somma per differenza tra il fatturato della vendita dei suddetti animali e i dati dei valori di mercato desunti dal sito dell'ISMEA al netto dell'IVA e degli importi non indennizzabili;

#### **DECRETA**

- 1) Di approvare la richiesta di indennizzo presentata dal Sig. Caciorgna Claudio sopra generalizzato, proprietario dell'allevamento ovino identificato con codice aziendale IT041MC043, sito in c.da Rambona n. 49 di questo Comune, soggetto a restrizioni disposte con ordinanza sindacale n. 215 del 2017 per le motivazioni espresse in narrativa.
- 2) Di proporre al Servizio Veterinario della Regione Marche la corresponsione dell'indennizzo così come calcolato a favore del Sig. Caciorgna Claudio, sopra generalizzato.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to ROMOLI MAURO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Del suesposto decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-04-2020 al 24-04-2020  
Lì 09-04-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Biagioli Simonetta

---

Copia conforme all'originale.  
Lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Biagioli Simonetta